



comune di
PRATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI
ILLUMINANTI PER L'ALLESTIMENTO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE " A. LAZZERINI "**

**Settore Affari Generali
Servizio Acquisti
P.zza del Comune, n. 2 – 59100 Prato
Tel. +39 0574/183.6074–183.6251
+39 0574/183.6235
Fax +39 0574/183.6372**

INDICE

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 4 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 6 – POLIZZA ASSICURATIVA

**ART. 7 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE –
MORTE DEL TITOLARE**

ART. 8 – RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE

ART. 9 – SPECIFICA APPROVAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI

ART. 10 – SUBAPPALTO

**ART. 11 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI IN MATERIA DI
SICUREZZA**

ART. 12 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO - PENALI

ART. 13- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 _EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE IN DANNO

ART. 15 – CAUSE SOPRAVVENUTE. RECESSO E SOSPENSIONI

ART. 16 – CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

ART. 18- NATURA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPLATO - REGISTRAZIONE

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 20 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

ART. 21 – FORO COMPETENTE

ART. 22- RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

ART. 23 -CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

ART. 24 – CAMPIONATURA

ART. 25 - CONSEGNA E MONTAGGIO

ART. 26 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA

ART. 27 – TERMINI DI CONSEGNA

ART. 28 – CERTIFICAZIONI

ART. 29 – SOPRALLUOGO PRELIMINARE

ART. 30 – ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DEI MATERIALI

ART. 31 – VERIFICHE TECNICHE

ART. 32 – COLLAUDI

ART. 33 - GARANZIA ED ASSISTENZA POST VENDITA

ART. 34 - PULIZIE A CONCLUSIONE DELLE INSTALLAZIONI – MATERIALE DI SCORTA

ART. 35 – ULTERIORI ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di corpi illuminanti per l'allestimento della nuova Biblioteca comunale "A. Lazzerini" posta in Prato, Via Puccetti - ex "Fabbrica Campolmi". Per quanto attiene le specifiche tecniche dei beni da fornire, si rimanda agli elaborati tecnici e ai grafici di progetto agli atti di gara.

La fornitura in oggetto comprende anche il servizio di assistenza agli impianti da installare qualora ciò si rendesse necessario, in fase di esecuzione della fornitura, per garantire una migliore funzionalità degli ambienti ove i corpi illuminanti verranno collocati.

A tale scopo è stata prevista nella scheda elenco prezzi dell'offerta economica un'apposita voce che le Imprese dovranno compilare e che concorre a formare l'importo complessivo della gara.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale servizio potrà ricomprendere l'eventuale modifica e creazione di punti luce tenuto conto degli arredi esistenti, l'eventuale modifica e/o integrazione dei quadri elettrici esistenti, l'eventuale modifiche richieste dalla Direzione Lavori durante la posa in opera dei corpi illuminanti oggetto della presente fornitura.

ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo della fornitura è pari all'importo del prezzo di aggiudicazione, derivante dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario per le quantità dei beni indicati in sede di gara.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali. I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi del costo di ogni fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per l'installazione delle forniture, degli oneri imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione nonché di tutte le opere affini che, anche se non espressamente menzionati negli atti di gara, necessarie alla realizzazione del progetto illuminotecnico.

L'appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna il Comune al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra. Entro il limite di spesa dell'importo presunto spetta pertanto alla stazione appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario oltre il pagamento delle forniture e servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, nella misura vigente al momento della fornitura.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in questione è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 comma 1 del D.lgs 163/2006 e ss.m.i.

ART. 4 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Sia il valore complessivo della fornitura (comprensivo della messa in opera dei beni da fornire e degli altri adempimenti a carico dell'impresa aggiudicataria) sia i singoli prezzi unitari, si intendono fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

Al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura, l'appaltatore dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, **deposito cauzionale infruttifero**, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo della fornitura, in contestualità all'emissione del certificato finale di regolare prestazione della fornitura, ad eccezione di una percentuale pari al 25% dell'importo della medesima, a garanzia dell'impegno assunto, avente validità pari al periodo di garanzia delle forniture, durante il quale l'appaltatore è tenuto a prestare il servizio di garanzia e assistenza post vendita, di cui al successivo art.33.

Qualora l'appaltatore non adempia a tali obblighi, la stazione appaltante si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico dell'appaltatore, la spesa all'uopo sostenuta rivalendosi ove possibile, su eventuali crediti dell'appaltatore o sulla cauzione prestata a garanzia del servizio di assistenza post vendita.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 6 – POLIZZA ASSICURATIVA

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere sia al personale dipendente della ditta aggiudicataria che ai Terzi durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare o dimostrare di aver stipulato le seguenti polizze:

- la polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO), a copertura dei rischi inerenti la fornitura appaltata, con i seguenti massimali:
RCT: minimi € 1.000.000,00 unico per sinistro e per anno.

La polizza dovrà, altresì, prevedere le seguenti condizioni estensive:

- a) sono considerati terzi gli utenti ed i dipendenti del Comune e tutte le persone da esso incaricate di controllare o sorvegliare i lavori, anche se partecipano ai lavori stessi;
- b) danni arrecati e/o subiti da eventuali subappaltatori cui vengono affidate le operazioni di scarico e/o montaggio;
- c) danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'aggiudicatario;
- d) danni a cose di terzi nell'ambito di esecuzione delle attività;
- e) garanzia postuma da errato montaggio degli corpi illuminanti, fino a mesi 24 dal termine delle operazioni.

RCO: € 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 500.000,00 per dipendente infortunato

- polizza RC Prodotti (stipulata a cura del produttore dei corpi illuminanti) a copertura dei danni che il prodotto difettoso può causare a terzi dopo l'installazione, con massimale di €

1.000.000,00 per sinistro e per anno, che dovrà essere mantenuta in vigore anche successivamente, intendendosi comunque il produttore totalmente responsabile, a termine delle leggi in vigore o successive modificazioni, per qualsiasi danno causato dal prodotto.

L'operatività o meno di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata del contratto, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della fornitura e comunque prima della stipula del contratto.

La responsabilità per eventuali danni arrecati ai corpi illuminanti durante il trasporto è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, dovrà provvedere a propria cura e spese all'imballo, da eseguire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi danneggiamento.

ART. 7 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE

L'Amministrazione si riserva, in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica la disciplina dell'art. 37, commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 8 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa (con indicazione del recapito telefonico, indirizzo e-mail, e numero di fax) che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Comune di Prato la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

ART. 9 - SPECIFICA APPROVAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI APPALTI

Il Comune di Prato è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, il Comune di Prato ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di dichiarare di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni contenute nel Codice deontologico degli appalti, approvato con delibera della Giunta comunale del 4.10.2005 n. 726. La predetta dichiarazione costituisce garanzia dell'offerta.

ART. 10 - SUBAPPALTO

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30%; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti della fornitura e/o dei servizi connessi (tra cui l'attività di montaggio dei

corpi illuminanti) che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti del Comune di Prato di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 al quale espressamente si rinvia .

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

11- OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI , ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA

11.1 - Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

11.2 - Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. 81/2008.

11.3 - Personale adibito alla fornitura

L'Impresa aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell' appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'Impresa aggiudicataria ed il personale da essa dipendente, operativo presso il Committente, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Committente per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata della fornitura, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento della fornitura stessa, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

11.4 - Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto – Valutazione dei rischi

Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il fornitore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 626/94, coordinato con il D.Lgs. n. 242/96) e successive modifiche/integrazioni. Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è l'Ing. Filippo Boretti – Tel: 0556266071 – Fax 055674428– Coordinatore per la sicurezza per gli interventi in corso.

La fornitura sarà effettuata nei locali dell'ex fabbrica Campolmi, attualmente interessata dai lavori di recupero architettonico e di sistemazione degli spazi esterni, lavori oggetto di altro e separato appalto assegnato dal Comune di Prato ad altra Impresa.

Nel caso in cui l'esecuzione della fornitura di cui in oggetto – sempre nei locali dell'ex fabbrica Campolmi – dovesse essere effettuata in un periodo in cui gli altri appalti per le opere edili, impiantistiche ed allestitivo non fossero stati ancora ultimati come da apposito verbale a firma del D.L. Arch. Fabrizio Cecconi, il fornitore dovrà rientrare in quanto previsto dal T.U. 81/08 e redigere apposito piano operativo. Si obbliga inoltre ad indicare idonea variazione all'esistente piano della sicurezza e coordinamento e relative notifiche previa segnalazione scritta al coordinatore in fase esecutiva dell'attuale cantiere Ing. Filippo Boretti, e a coordinarsi ed a cooperare con le altre Imprese e con il Comune di Prato per la migliore esecuzione dei lavori. Il fornitore, si obbliga a partecipare, ove promosse dal Comune di Prato committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento. Solo in tale eventualità dovranno inoltre evidenziarsi nel contratto i relativi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso indicati.

Il fornitore affidatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le eventuali attività di altre Imprese esecutrici dei lavori per conto del Committente Comune di Prato.

Successivamente alla ricezione del "PIANO DI SICUREZZA" verrà elaborato un unico documento di valutazione dei rischi, che costituirà allegato al contratto di appalto, nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Per ulteriori adempimenti in materia di sicurezza si rimanda al DUVRI, allegato sub. 4 agli atti di gara.

11.5 Obblighi di comunicazione

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Servizio comunale che ha effettuato l'ordinazione mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione della fornitura servizio e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

L'Amministrazione comunale attraverso i competenti servizi, compiute le valutazioni di competenza, comunica all'aggiudicatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 12.

ART. 12 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO - PENALI

La fornitura di cui al presente capitolato deve essere eseguita nei termini indicati nella parte seconda "condizioni speciali" del presente capitolato ovvero nei termini offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara. In caso di ritardo delle consegne e/o della posa in opera o di consegne incomplete, o nel caso di mancata consegna delle certificazioni di legge indicate al successivo art. 28, l'Amministrazione comunale, ove non ricorrano cause di forza maggiore ad esclusione quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici, procede alla contestazione del ritardo, mediante comunicazione e-mail o fax con valore legale di ricevuta.

In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso per iscritto, anche con lo stesso mezzo usato dall'Amministrazione le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 3(tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta aggiudicataria, le penali nella misura seguente, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento:

- a) **per ritardata consegna dei corpi illuminanti**: una penale pari all'1% (uno percento) del valore della merce non consegnata nei termini, per ogni giorno solare di ritardo;
- b) **per mancata consegna delle certificazioni** di cui al successivo art.27 contestuale alla consegna degli corpi illuminanti: una penale fissa pari all'1% (uno percento) dell'importo contrattuale, con l'obbligo di regolarizzare la mancanza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal sollecito di consegna delle certificazioni in questione;
- c) **per ritardi nell'intervento di assistenza tecnica in garanzia**: una penale fissa pari ad € 25,00 (venticinque/00euro) per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 (cinque) giorni lavorativi previsti per l'intervento od a quelli proposti dal concorrente in sede di gara;
- d) **per ritardi nell'eventuale intervento di assistenza agli impianti in fase di esecuzione della fornitura** : una penale fissa pari ad € 25,00 (venticinque/00euro) per ogni giorno di ritardo .

Le penalità di cui sopra non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo dell'importo contrattuale; ove tale percentuale venga superata, ne conseguirà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 13.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. L'importo delle penali indicate si intende al netto di IVA.

Qualora la fornitura, a seguito di collaudo, dovesse risultare difettosa o in qualsiasi modo non rispondente a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, sarà rifiutata e l'impresa fornitrice avrà l'obbligo di ritirarla e sostituirla a proprie cure e spese. Se trascorsi 15 giorni dalla data di comunicazione scritta, l'aggiudicataria non avrà provveduto a sostituire la fornitura o parte della stessa rifiutata, l'Amministrazione potrà acquistare tali prodotti presso terzi ed addebitare alla controparte, l'eventuale maggiore prezzo.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell'aggiudicatario oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione prevista dal precedente art. 5.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 13.2 oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 – Risoluzione per inadempimento

In caso di inadempimento da parte dell'impresa aggiudicatrice, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell'impresa, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultima in sede di offerta.

In particolare si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC, a tutto danno e rischio del contraente, qualora si dovessero verificare ritardi nella consegna superiori a 10 giorni lavorativi, considerato che il rispetto dei tempi di consegna riveste fondamentale importanza data la destinazione degli immobili oggetto della fornitura.

13.2 – Risoluzione di diritto - Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione comunale intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- motivi di pubblico interesse;

- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara;
- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 10% dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa)
- cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'Art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- subappalto non autorizzato;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e di procedure concorsuali
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 24, comma 1, della L.R.T. n. 38/2007.

Nei suddetti casi l'Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

L'Amministrazione comunale conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

13.3 – Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore

In caso in cui il fornitore receda anticipatamente dal contratto, l'Amministrazione comunale oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura secondo le modalità indicate al precedente punto 1.

ART. 14– EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE IN DANNO

L'Amministrazione comunale, a seguito della risoluzione, ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno alla ditta inadempiente alla quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione medesima.

Per il risarcimento dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione comunale sui beni dell'impresa aggiudicataria.

ART. 15- CAUSE SOPRAVVENUTE . RECESSO E SOSPENSIONI

Per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque momento e fino al termine della fornitura.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore.

L'Amministrazione comunale, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva comunque la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 90 (novanta) giorni solari senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 16 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs 163/2006.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale .

ART. 18 - NATURA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-REGISTRAZIONE

Il presente capitolato vale quale contratto tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, la cui efficacia è subordinata alla produzione della cauzione prevista dal precedente art. 5, e alla ulteriore documentazione prevista all'art. 17 del disciplinare di gara regolante il presente appalto.

Il presente contratto è stipulato in forma privata e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione medesima

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di Prato trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione e' il Comune di Prato.

ART. 20 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione avverrà, per l'80% del valore della fornitura posta in opera, in un'unica soluzione entro 40 (quaranta) giorni dalla data di ultimazione dell'installazione in opera di tutte i corpi illuminanti

La liquidazione finale verrà effettuata dopo l'emissione del certificato di regolare fornitura da redigersi da parte del Direttore Lavori, entro **90 (novanta) giorni** dalla presentazione di tutte le certificazioni richieste. In caso di eventuali contestazioni o emissione di fattura irregolare detti termini si interrompono.

La fattura dovrà essere intestata ed inviata a:

COMUNE DI PRATO – CASELLA POSTALE 268 - 59100 PRATO.

Dal fatturato della contraente saranno detratte le eventuali penalità applicate.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

1. data ed atti (n. P.G.) della "comunicazione di inizio fornitura" emessa dal Servizio Valorizzazione e tutela del patrimonio del Comune di Prato e, se già stipulato, data ed atti (n. P.G.) del contratto;
2. Data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura;
3. Importo contrattuale espresso in Euro;
4. La quota parte degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (solo nel caso in cui tutti i lavori dell'appalto edile ed impiantistico ovvero di concessione non sono ultimati come da apposito verbale);
5. Tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN, ecc.);
6. Aliquota I.V.A. di legge;

7. Ogni altra indicazione utile

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di fattura irregolare, o collaudo con esito negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione comunale; in caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 c.c.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, l'Amministrazione comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

Soltanto dopo le predette verifiche il competente Servizio Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Prato. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 22 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore nonché a quanto contenuto nel D.P.R 224/1988 e nel D.lgs 25/2001 in tema di responsabilità del produttore e del fornitore in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

ART. 23 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente appalto deve tener conto delle caratteristiche tecniche indicate nei citati elaborati tecnici e dovrà tener conto della distribuzione funzionale indicata nella relazione illuminotecnica e nei **grafici di progetto** di cui alle **TAV. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12** agli atti di gara.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di ordinare tipologie di beni anche diversi da quelli previsti qualora ciò si rendesse necessario per provvedere ad esigenze diverse. In tale eventualità, saranno preventivamente concordati con l'impresa aggiudicataria i nuovi prezzi unitari.

Le forniture dovranno essere comprensive di montaggio nonché di tutta la ferramenta ed accessori necessari anche se non espressamente previsti nel capitolato in modo da assicurare che tutti gli apparecchi siano pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza.

Le forniture e la loro messa in opera dovranno in ogni caso tener presente del loro inserimento in un fabbricato tutelato ai sensi dell'art. 10 del D. lgs n. 42/04 e dell'uso pubblico cui sono destinate. Dovranno pertanto conformarsi alle più elevate caratteristiche non solo estetico-funzionali ma anche di sicurezza, di durata e di manutentibilità.

Tutti i componenti oggetto della fornitura devono possedere propria manualistica e documentazione tecnica idonea alla descrizione del rispettivo funzionamento, montaggio ed utilizzo con particolare richiamo alle modalità operative di impiego per un corretto utilizzo – La suddetta documentazione dovrà far fede delle caratteristiche tecniche dei componenti che saranno verificate in sede di collaudo.

In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato di prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento della fornitura, l'Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque rispondente alla normativa al momento in vigore.

ART. 24 - CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare, entro il 29.05.2009 ore 13.00, i campioni di corpi illuminanti di seguito indicati, ovvero di loro porzioni e/o componenti significative, provvedendo ad etichettare ogni campione con la denominazione della ditta:

- proiettori a parete per luce diretta/indiretta tipo Martini Moove o similari (sala del prestito e di lettura di base, sala sezione ragazzi, sala attualità) **COD A.6 a1**
- sistema illuminante a luce fluorescente su fila continua tipo Flow o similare, (portico d'ingresso, hall d'ingresso, guardaroba) **COD A.1.a**
- proiettore a parete tipo Erco/Parscoop o similari (hall d'ingresso) **COD A.4**
- sistemi illuminanti su cavi tesi tipo Nemo Bridge o similari (sala della creatività) **COD A.10**
- apparecchi a sospensione per lampade alogene orientabili Multi store 2 Targetti o similari (vetrine d'ingresso) **COD A.2**
- apparecchio illuminante da tavolo tipo Artemide Tolomeo Mini Video o similare corpo lampada fluo Darklight in alluminio lucidato, snodi e supporti in alluminio brillantato **COD A.5**
- plafoniere da esterni/interni tipo Ares Paola o similari in pressofusione di alluminio forma quadrata tutta luce con vetro sabbiato (deposito librario, ufficio secondo piano) **COD A.11**
- apparecchio illuminante da parete tipo LUCE/Slim 70 o similare (servizi igienici) **COD A.9**

- apparecchio illuminante da parete tipo Limburg 3159 o similare, in vetro opalino (servizi igienici piano interrato) **COD A.12.a**

Al fine di renderle chiaramente identificabili, tutte le campionature dovranno essere opportunamente etichettate con il nome della Ditta offerente.

Tali campioni dovranno essere consegnati nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 o nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e quindi ad esclusione del sabato e dei giorni festivi, presso il Magazzino comunale posto in Via Ciliani, 57 in Prato, previo avviso telefonico, da effettuarsi almeno 3 giorni lavorativi prima della data di consegna, al seguente numero: 0574/183.5924 e indirizzo e-mail f.logli@comune.prato.it oppure al numero 0574/183.5936 e indirizzo e-mail f.cecconi@comune.prato.it

Tutte le campionature dovranno essere imballate e rimarranno tali fino alla seduta di gara, dove si procederà allo sballoggio da parte della commissione di gara.

Nessun compenso spetterà alle ditte per la predisposizione e la consegna dei campioni. I campioni dovranno essere accompagnati da un documento di consegna in duplice copia che attesti il numero dei colli consegnati che verrà restituito sottoscritto per ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di consegna. I colli rimarranno sigillati fino allo svolgimento delle operazioni di gara, non attestando quindi la ricevuta la corrispondenza del contenuto dei colli rispetto a quanto richiesto nel bando. I campioni potranno essere sottoposti, da parte dell'Amministrazione, a prove che potrebbero provocare danneggiamenti agli stessi, senza nulla a pretendere da parte della ditta.

Si precisa che, qualora per uno dei prodotti di cui si intenda presentare più proposte, è richiesta la campionatura anche per la/e alternativa/e. In mancanza della citata ulteriore campionatura l'Amministrazione non procederà a valutare le proposte alternative.

I campioni presentati dalla ditta aggiudicataria, che serviranno per la valutazione delle caratteristiche estetiche del design costituiranno referenza per la fornitura stessa.

Per consentire una migliore valutazione delle forniture l'Amministrazione appaltante potrà richiedere, in qualunque momento e con termini di consegna tassativi, la campionatura di prodotti offerti ma non ricompresi nell'elenco di cui sopra, senza alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante relativamente alla loro consegna, ritiro o per eventuali danneggiamenti.

I campioni presentati dalle ditte non aggiudicatrici dovranno invece, a cura e a spese delle stesse, essere ritirati entro 30 giorni dalla data di comunicazione della mancata aggiudicazione della fornitura. Trascorso tale termine, se il materiale non sarà ritirato verrà considerato a disposizione di questa Amministrazione senza, comunque, alcun addebito a carico.

ART. 25 - CONSEGNA E MONTAGGIO

La consegna della fornitura, il montaggio, il posizionamento e tutte le altre operazioni necessarie alla messa in opera a perfetta regola d'arte dovranno essere realizzate nei tempi ed alle condizioni previste ai successivi art. 25, 26, 27, 28 e 30 del presente Capitolato speciale di appalto.

Per la esatta collocazione nei locali degli elementi oggetto della presente fornitura, il fornitore dovrà seguire le indicazioni contenute negli elaborati progettuali e le ulteriori prescrizioni dettate dal Direttore dei lavori.

L'installazione dei vari corpi illuminanti dovrà essere eseguita, a regola d'arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore e per esso, dal Direttore dei lavori.

Poiché l'Amministrazione dovrà contestualmente provvedere al completamento dei lavori edili ed impiantistici oggetto di altro appalto ed assegnati ad altra Impresa di costruzione, così come al coordinamento delle operazioni relative al trasloco degli arredi esistenti dalla attuale sede della Biblioteca alla nuova sede, le operazioni di consegna e posa in opera dovranno essere preventivamente concordate in quanto a modalità e tempi con l'Amministrazione appaltante.

Si rimanda a quanto previsto al precedente art. 1 in ordine all'eventuale richiesta del servizio di assistenza agli impianti durante la fase di installazione della fornitura.

L'Impresa, informata delle condizioni limitative di esecuzione dei lavori di cui sopra e delle prescrizioni contenute nel **DUVRI** allegato sub punto 4 agli atti di gara dovrà effettuare le forniture

dei beni a proprio rischio, avendo valutato preventivamente gli oneri da tale condizione derivanti ed assumendo a proprio rischio le spese di ogni natura.

All'atto della consegna, l'Impresa dovrà presentare al Responsabile del procedimento preposto apposita nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sarà sottoscritta dal ricevente e restituita all'Impresa aggiudicataria

ART. 26 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA

La fornitura delle tipologie di corpi illuminanti previste dal progetto deve comprendere ogni onere ed accessorio per consegnare l'opera indicata, perfettamente eseguita a regola d'arte ed idonea alle funzioni richieste secondo buona norma e consuetudine.

L'offerta complessiva dovrà comprendere, oltre alla fornitura dei beni, anche:

- il montaggio di ogni elemento,
- il montaggio e fissaggio di ogni accessorio in dotazione,
- eventuale smontaggio e rimontaggio del pavimento flottante esistente, comprensivo dei tagli e delle forature necessarie, compreso ogni onere per l'assistenza muraria ed impiantistica,
- misure di protezione per gli eventuali arredi presenti,
- il trasporto alla discarica di tutti i materiali di risulta (smaltimento degli imballaggi, materiali ricavati da sfrido di lavorazione del pavimento flottante, ed altro..),
- la custodia dei materiali durante tutto il periodo di allestimento,
- l'innalzamento ai piani e movimentazioni in generale tenendo conto che la biblioteca è collocata su più piani,
- la pulizia perfetta dei locali all'avvenuta ultimazione della posa dei corpi illuminanti;

La fornitura e posa dei corpi illuminanti dovrà essere concordata nella modalità e tempi con l'Amministrazione Comunale. Tutti i lavori per la posa in opera degli apparecchi e delle attrezzature in oggetto saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che, in corso di esecuzione dei lavori, verranno fornite dal Direttore dei Lavori. E' inteso che la ditta fornitrice attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla richiesta di autorizzazioni, alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali e quant'altro occorrente. E' inteso che l'Amministrazione Comunale dovrà essere indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali danni che dovessero derivare dalla posa in opera.

Nello specifico, la posa in opera che richieda interventi sulla struttura per ancoraggi, dovrà essere condotta secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori, nel rispetto del carattere dell'immobile tutelato. Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera, come riportato al precedente articolo, si intende a cura della ditta aggiudicataria.

Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dalla ditta aggiudicataria durante la posa in opera saranno posti a carico della ditta stessa, dopo opportuna quantificazione operata dal Responsabile del Procedimento.

ART. 27 – TERMINI DI CONSEGNA

Tutti i corpi illuminanti di cui al presente appalto dovranno essere consegnati ed installati nella biblioteca – pronti per l'utilizzo – entro il termine massimo di **60 (sessanta)** giorni solari dalla data di stipulazione del contratto e/o dalla data di ricevimento di apposito ordine di fornitura (anche in pendenza della stipula del contratto) da parte dell'Amministrazione Comunale. Il termine di 60 giorni si riferisce a tutte le opere, perfettamente "funzionanti", all'interno della Biblioteca e all'esterno negli spazi di pertinenza.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna. La sospensione dell'attività produttiva dell'Impresa aggiudicataria, per ferie del personale o altro, non costituisce motivo di differimento dei termini.

L'ora e la data delle singole consegne dovranno essere formalmente concordate con l'Amministrazione Comunale almeno sette giorni prima della data fissata.

I termini di cui sopra, così come determinati in sede di offerta, sono da intendersi essenziali ai sensi di quanto disposto dall'art. 1457 del codice civile.

La consegna parziale non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine, (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste dell'A.C. in base ad esigenze del cantiere) , costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota di corpi illuminanti fornita oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi, la consegna frazionata dei corpi illuminanti ovvero di differire la consegna stessa a causa di possibili ritardi nella consegna dei lavori relativi alle sistemazione degli arredi e degli spazi esterni affidati ad altra Impresa.

ART. 28 – CERTIFICAZIONI

Ai fini della normativa sulla sicurezza antincendio (D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995) l'Impresa aggiudicataria – contestualmente alla consegna e posa in opera di tutti i corpi illuminanti commissionati - dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** fornire all'Amministrazione comunale la sotto indicata documentazione:

- la conformità degli articoli alle norme UNI EN ISO vigenti in materia e, in particolare, alla normativa UNI EN 527/1;
- dichiarazione di conformità resa dal produttore o fornitore, nella quale si dichiara che i corpi illuminanti forniti (indicare gli estremi della bolla di consegna) sono stati costruiti in conformità al prototipo approvato.

L'Impresa aggiudicataria dovrà **OBBLIGATORIAMENTE**, successivamente al montaggio dei corpi illuminanti, presentare:

- la certificazione che i corpi illuminanti e le parti elettriche inserite negli arredi siano state realizzate e installate in conformità alla vigente legislazione in materia di sicurezza antincendio (L. n. 46/1990);
- certificazioni attestanti la conformità degli corpi illuminanti consegnati alla normativa in materia di sicurezza applicabile - ex D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni T.U. 81/08

Tutte le restanti certificazioni, dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei corpi illuminanti offerti.

Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 29 - SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Personale incaricato dalle imprese concorrenti , dotato di regolare delega scritta , deve effettuare, **nei termini prescritti dal disciplinare di gara (artt. 8 e 16) preliminare sopralluogo** nei locali dove verranno installati i corpi illuminanti al fine di procedere all'accertamento delle posizioni , dimensioni e caratteristiche delle predisposizioni impiantistiche.

I sopralluoghi dovranno essere preventivamente concordati con la Geom. Francesca Logli - Servizio Valorizzazione e Tutela del patrimonio storico e paesaggistico - tel. **0574/1835924** oppure con l'Arch. Fabrizio Cecconi – tel. **0574/1835936**

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata, a ciascun concorrente, apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.

ART. 30 – ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DEI MATERIALI

La rispondenza della fornitura dei corpi illuminanti all'offerta presentata e aggiudicata sarà accertata dall'Amministrazione, tramite un suo rappresentante con funzione di Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria o un suo rappresentante.

Se la fornitura, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, la Ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a restituire, nel tempo all'occorrenza indicato, il materiale della qualità e tipologia stabilita.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti dovranno pervenire da depositi, fabbriche, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso di esercizio della produzione, i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti

prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altri depositi, intendendosi che anche in tali casi resterà invariato il prezzo della fornitura, come pure le prescrizioni relative alla qualità dei materiali.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/contro deduzioni.

ART. 31 – VERIFICHE TECNICHE

Ai fini dell'accertamento della corrispondenza dei corpi illuminanti consegnati alle caratteristiche precisate nel progetto, ovvero a quelle dichiarate in offerta, l'Amministrazione comunale potrà sottoporre la fornitura a verifiche tecniche per accertare anche la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'installazione dei corpi illuminanti ed il rispetto di tutte le norme contrattuali. Tali verifiche verranno effettuate entro 15 giorni lavorativi dalla data di completamento delle operazioni di montaggio.

Qualora una o più caratteristiche non corrispondessero a quanto previsto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rifiutare i corpi illuminanti: in tal caso, l'aggiudicataria è obbligata a ritirare immediatamente i corpi illuminanti rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della richiesta anticipata a mezzo fax.

Si rammenta che la consegna di corpi illuminanti non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.

ART. 32 – COLLAUDI

Eventuali collaudi, necessari ad accertare la corrispondenza del materiale consegnato alle caratteristiche tecniche precisate nel presente contratto ovvero a quelle indicate in offerta, saranno eseguiti da esperti eventualmente anche esterni nominati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 33 – GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

Gli arredi e le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno essere garantiti per almeno **ventiquattro mesi** dalla data del collaudo e in tale garanzia dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture.

I tempi di intervento per la sostituzione dei pezzi o per il ripristino delle funzioni non dovranno essere superiori a 5 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Per tutto il periodo di garanzia, l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare un servizio di assistenza tecnica sui beni installati.

A garanzia del corretto espletamento del servizio di assistenza post vendita l'impresa aggiudicataria costituisce deposito cauzionale nelle forme e per l'importo previsto all'art. 5 del presente capitolato.

ART. 34 – PULIZIE A CONCLUSIONE DELLE INSTALLAZIONI – MATERIALE DI SCORTA

Tutti i locali dovranno essere perfettamente puliti al termine del montaggio dei corpi illuminanti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi ed i rifiuti di lavorazione dovranno

essere correttamente smaltiti a cura ed onere dell'Impresa aggiudicataria secondo le vigenti leggi ed i regolamenti di pulizia urbana del Comune di Prato.

ART. 35 – ULTERIORI ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Si intendono a carico dell'impresa aggiudicataria anche gli obblighi ed oneri seguenti:

1. servizio di assistenza per tutto il periodo della garanzia sui corpi illuminati;
2. posa in opera e distribuzione dei beni come dagli elaborati grafici allegati al presente capitolato speciale di appalto;
3. eventuale servizio di assistenza in fase di installazione della fornitura
4. scarico e installazione sul posto dei materiali oggetto della fornitura compresi gli oneri per eventuali mezzi di sollevamento;
5. risarcimento dei danni che in dipendenza della modalità di esecuzione della fornitura e posa in opera venissero arrecati ai beni di proprietà comunale;
6. istruzione del proprio personale con riferimento all'esecuzione della fornitura in questione;
7. consegna all'Amministrazione, nella persona dalla stessa incaricata, dei libretti di istruzione, installazione ed uso delle apparecchiature fornite
8. il pagamento di eventuali tasse di concessione e di permessi comunali per occupazione temporanea di suolo pubblico, etc;
9. le operazioni di pulizia dei locali a montaggio ultimato, nonché lo sgombero dai locali del materiale di risulta;
10. l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'impresa dichiara di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

- art. 1 - Oggetto della fornitura
- art. 4 – Invariabilità dei prezzi
- art. 10 – Subappalto
- art. 16 – Divieto di cessione del contratto e del credito
- art. 23 – Consegna e montaggio
- art. 24 – Modalità di esecuzione della posa in opera
- art. 28 – Certificazioni
- art. 33 – Garanzia e assistenza post vendita
- art. 35 – Ulteriori oneri dell'Impresa aggiudicataria